

Assegno di Inclusione (ADI)

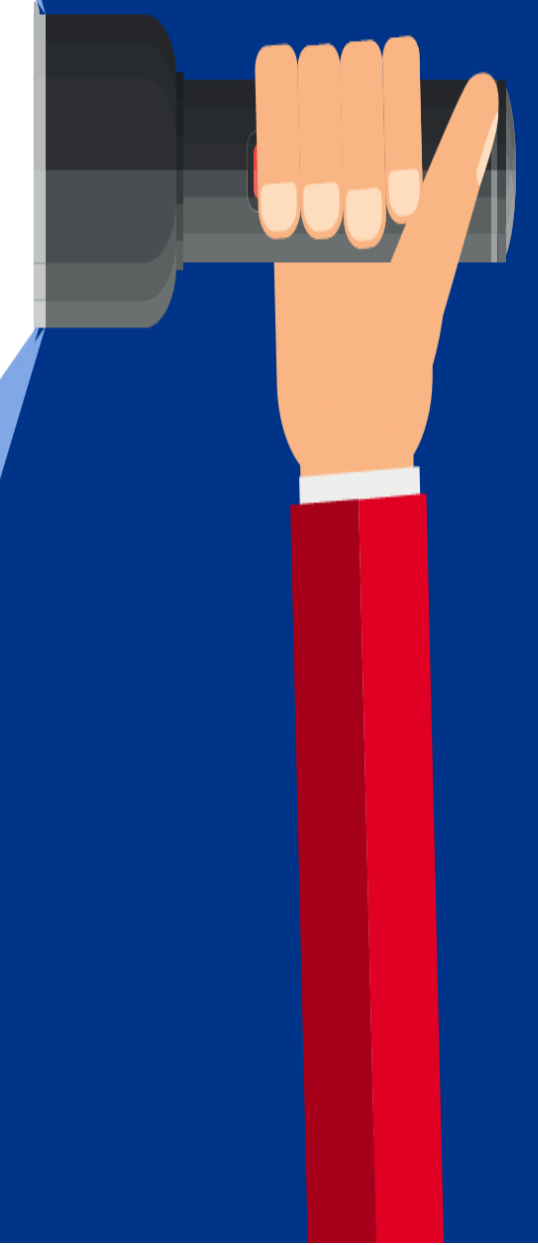
Assegno di inclusione (ADI) - Cos'è

L'Assegno di Inclusione (ADI) è istituita **dal 1° gennaio 2024**
D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in
Legge 3 luglio 2023, n. 85

È una **misura nazionale**:

- di **contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale** delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro;
- di **sostegno economico e di inclusione sociale e professionale** condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa

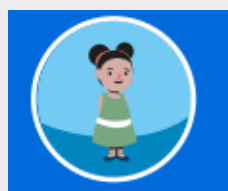
Circolare INPS n. 105 del 16 dicembre 2023



Destinatari (art. 2 D.L. 48/2023)



Nuclei familiari con componenti:



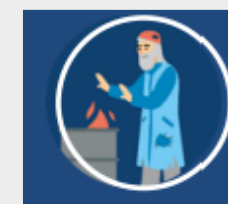
minorenni



con **disabilità**



con **almeno 60 anni di età**



in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali e certificati dalla Pubblica Amministrazione.



Il DM n. 154 del 13 dicembre 2023 art. 3 comma 5 individua le seguenti categorie:

- le persone in carico ai servizi per disturbi mentali;
- le persone in carico ai servizi per la disabilità non inferiore al 46 per cento;
- le persone in carico ai servizi per le dipendenze;
- le persone in carico ai servizi per le vittime di violenza di genere e tratta;
- le persone in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna in quanto ammesse misure alternative alla detenzione, o persone ex detenute da meno di un anno in carico ai servizi;
- le persone in carico ai servizi per specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
- le persone senza dimora in carico ai servizi;
- i neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero familiare, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.

Condizione di svantaggio: decorrenza e certificazione

La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari:

- **sono certificati dalle Pubbliche Amministrazioni**
- **devono sussistere prima della presentazione della domanda dell'ADI.**

Non è ammessa l'attestazione/certificazione da parte del privato sociale ovvero da soggetti privati accreditati.

In fase di presentazione della domanda il richiedente dovrà **autodichiarare** il possesso della relativa certificazione specificando:

- ✓ l'amministrazione che l'ha rilasciata;
- ✓ il numero identificativo, ove disponibile;
- ✓ la data di rilascio;
- ✓ l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza, specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma



Messaggio 623 del 10 febbraio 2024

E' stato rilasciato il nuovo servizio **Validazione delle certificazioni ADI**

Il servizio è rivolto alle **strutture sanitarie - ASL** che abbiano rilasciato le relative certificazioni e indicate dallo stesso richiedente nella domanda di ADI.

Attraverso il servizio l'amministrazione pubblica competente può validare:

- **la dichiarazione**, indicata nella domanda ADI, relativa alle **certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio** per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare
- **l'inserimento nei programmi di cura e assistenza** con data antecedente a quella di presentazione della domanda di ADI.

Le modalità operative per l'utilizzo delle funzionalità del servizio sono indicate nel **manuale utente** allegato al messaggio.

Per certificazioni di svantaggio rilasciate dai Comuni, ovvero per le attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, **l'INPS comunica mediante la Piattaforma GePI**, al Comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare.

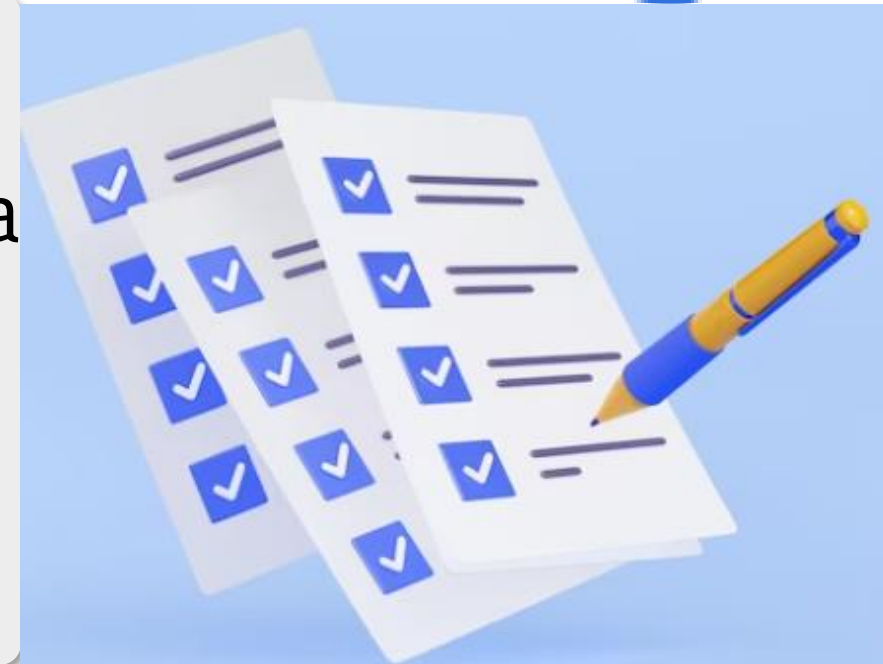
L'esito delle verifiche è trasmesso dal Comune, tramite la Piattaforma GePI, **entro 60 giorni dalla comunicazione.**

In assenza di trasmissione la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.

Condizioni e Requisiti (art. 2 comma 2 D.L. 48/2023)

L'Assegno di inclusione è una misura condizionata:

- al rispetto di **determinati requisiti** di cittadinanza, soggiorno e residenza
- alla valutazione della **condizione economica**
- all'adesione ad un percorso personalizzato di **attivazione e di inclusione sociale e lavorativa**



Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio è necessario il possesso **di requisiti**:

Cittadinanza,
residenza e
soggiorno



Economici



Patrimoniali



Requisiti cittadinanza, residenza e soggiorno

La persona che richiede l'ADI deve essere congiuntamente:

cittadino
dell'Unione
europea

oppure

suo familiare che sia
titolare del
diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno
permanente

oppure

cittadino di paesi terzi in possesso del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o apolide in possesso di
analogo permesso o titolare di protezione
internazionale

Residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa



La residenza in Italia al momento della domanda è richiesta non solo per il richiedente
ma anche **per tutti i componenti** che rientrano nella scala di equivalenza



Requisiti economici e patrimoniali

Il nucleo familiare del richiedente **all'atto di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio** deve essere in possesso, **congiuntamente** dei seguenti requisiti:

un valore **ISEE** non superiore a **9.360 euro**

un **reddito familiare** inferiore a:

- ✓ **6.000 euro** annui, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza;
- ✓ **7.560 euro** in presenza di nuclei familiari con persone di età pari e superiore a 67 anni o con disabilità grave e non autosufficienti;

un valore del **patrimonio immobiliare** non superiore a:

- ✓ **150.000 euro** per la casa di abitazione
- ✓ **30.000 euro** per altri beni immobili.

un valore del **patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro** per nuclei con un solo componente, che è aumentato per due o più componenti e in casi specifici previsti dalla norma.

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di

- ✓ **autoveicoli** (>1.600 cc) o **motoveicoli** (> 250 cc)
- ✓ **navi e imbarcazioni** da diporto o **aeromobili**

Ulteriori requisiti

Il beneficiario dell'Assegno di Inclusione:

- **non** deve essere sottoposto a **misura cautelare personale** o a **misura di prevenzione**;
- **non** deve avere **sentenze definitive di condanna o provvedimenti di applicazione alla pena** adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., **nei 10 anni** precedenti la richiesta;
- **non** deve risiedere in **strutture a totale carico pubblico**;
- **non** ha diritto al beneficio, il nucleo familiare di cui un componente risulta **disoccupato**, a seguito di **dimissioni volontarie**, avvenute nei 12 mesi precedenti la data della domanda di ADI, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- i beneficiari dell'ADI, di età compresa tra i 18 e 29 anni, sono soggetti agli **obblighi formativi** previsti pena la decadenza del nucleo dal beneficio.

Calcolo dell'importo (art.3 comma 1 D.L. 48/2023)

Il beneficio economico **è esente dal pagamento dell'IRPEF** ed è composto da:

una componente ad integrazione del reddito familiare – QUOTA A

- valore soglia del reddito familiare **6.000 euro annui** * **la scala di equivalenza - reddito familiare accorrentato**
- valore soglia del reddito familiare **7.560 euro annui** * **la scala di equivalenza - reddito familiare accorrentato** nel caso di nuclei composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza

un contributo per l'affitto – QUOTA B

- fino a un massimo di euro **3.360 annui** (280 euro mensili)
- fino a un massimo di euro **1.800 annui** (150 euro mensili) nel caso di nuclei composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza



Importo finale = **[Quota A + Quota B (ove presente)] : 12**

L'importo finale non può essere inferiore a euro 480 annui (40,00 mensili).



Scala di equivalenza ADI (art. 2 comma 4 D.L. 48/2023)



Un componente = 1

~~Scala equivalenza ISEE~~

~~Scala equivalenza RDC~~



+0,50

per ciascun altro
componente con
disabilità o non
autosufficiente



+0,40

per ciascun altro
componente con età
pari o superiore a 60
anni



+0,40

per un
componente
maggiorenne con
carichi di cura,
come definiti
all'articolo 6,
comma 5



+0,30

per ciascun altro
componente adulto in
condizione di grave
disagio bio-psicosociale
e inserito in programmi
di cura e di assistenza
certificati dalla pubblica
amministrazione



+0,15

per ciascun
minore di età,
fino al secondo



+0,10

per ogni ulteriore
minore di età
oltre il secondo

***Al minore di età con disabilità o non
autosufficiente, si applica il medesimo valore
di 0,50 previsto per ciascun altro componente
adulto con disabilità.***

Nel nucleo familiare ADI non tutti i componenti sono destinatari del beneficio, non tutti sono soggetti a determinati obblighi e non è prevista l'applicazione di un parametro a tutti i componenti del nucleo ma solo a quelli con determinati requisiti.

Precisazioni: parametro equivalenza ADI



Il **parametro della scala di equivalenza per il nucleo familiare è pari a 1.**
E' incrementato fino a un massimo di **2,2** ulteriormente **elevato a 2,3**
in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o
non autosufficienza.

Se tutti i componenti del nucleo sono beneficiari ADI, **il valore 1 è assegnato
al componente con scala di equivalenza minore.**

Il parametro della scala di equivalenza previsto **per i carichi di cura** è
riconosciuto **a un solo componente** del nucleo familiare.



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti:

- per tutto il periodo in cui risiedono **in strutture a totale carico pubblico**
- nei periodi di **interruzione della residenza in Italia**, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell'arco di 18 mesi, anche non continuativi.

Durata del beneficio

L'assegno di inclusione è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, per periodi **ulteriori di 12 mesi**.

Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi, è sempre prevista **la sospensione di un mese**.

Il beneficio **decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione**, da parte del richiedente, del **patto di attivazione digitale**



Modalità di erogazione



Il beneficio economico è erogato attraverso **uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile**, denominato **Carta di Inclusione** (o anche Carta ADI).

La consegna della Carta Adi viene effettuata **presso gli uffici postali**.

I beneficiari vengono avvisati tramite portale SIISL o SMS/mail.



Il beneficio **può essere erogato su più carte** suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza.

La suddivisione è prevista solo se il beneficio è **maggiore di Euro 200,00**.

La richiesta di individualizzazione della carta può essere:

- ✓ **contestuale** alla richiesta di ADI selezionando l'opzione prevista in domanda;
- ✓ **successiva** alla domanda mediante compilazione del **modello ADI-Com esteso**

Non è revocabile.



Pagamenti e Rinnovi ADI

Messaggio Inps n. 25/2024 – n. 835/2024

I primi pagamenti sono stati effettuati:

26 gennaio: per le domande **presentate dal 18 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024**

15 febbraio: per le domande **presentate dal 8 gennaio al 31 gennaio 2024**
con **PAD sottoscritto a gennaio**

Per le domande presentate **dal mese di febbraio 2024:**

- **le nuove competenze** sono elaborate e disposte il **15 del mese**
con PAD presentato entro il mese precedente
- **I rinnovi** sono elaborati e disposti il **27 del mese**

Solo per le domande con data presentazione entro il 31 gennaio, è stata corrisposta la competenza del mese di gennaio cioè la competenza relativa al mese di presentazione domanda.

Dal mese di febbraio in poi il **primo mese di competenza** è il primo mese **successivo alla data di presentazione della domanda se il PAD è stato sottoscritto contestualmente.**



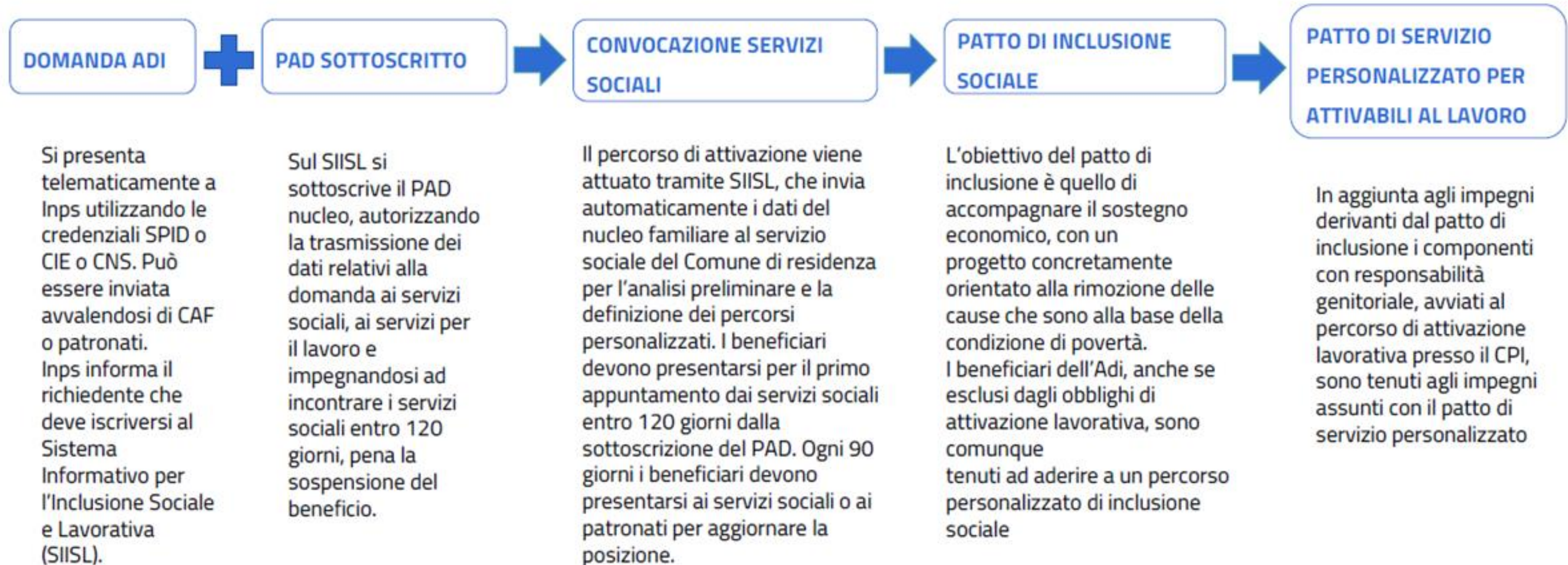
Assegno di inclusione (ADI)

Presentazione e accoglimento domanda



Assegno di inclusione (ADI)

Percorso di inclusione sociale e lavorativa



Evoluzione domanda

